

Studio n. 187-2011/I

Le società di capitali consortili tra “nuove” soluzioni e “vecchi” problemi - Appunti con particolare riferimento alle società consortili a responsabilità limitata

Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 31 maggio 2012

Sommario: 1. Premessa; 2. La natura giuridica delle società consortili. Consorzio in forma societaria. Società con scopo di consorzio; 3. La disciplina applicabile. I diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Prevalenza della causa sulla forma. Intangibilità della struttura. Disciplina “mista”. Inderogabilità delle norme societarie qualificanti il “tipo”; 4. La riforma del diritto societario. L'autonomia privata come strumento di composizione del conflitto “tipo”-“funzione-scopo”. Superamento di talune questioni interpretative. Nuove soluzioni. Recesso ed esclusione. L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata Coincidenza fra “tipo” e “scopo”; 5. Unipersonalità sopravvenuta. “Nuove” soluzioni e “vecchi” problemi. Costituzione in forma unipersonale ed unipersonalità sopravvenuta. Oggetto e scopo delle società consortili. Mutualità consortile; 6. (Segue). Incompatibilità di funzione e scopo consortile con la struttura unipersonale. Riscontri operativi. Scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Trasformazione. Qualificazione della società come lucrativa (di fatto). Limiti alla ricostituzione della pluralità dei soci. Derogabilità statutaria della disciplina societaria. Compatibilità con la causa consortile.

1. Premessa

Come è noto le numerose questioni interpretative che si sono sviluppate in relazione alla fattispecie delle società consortili concernono la disciplina applicabile tra le norme in materia di società e quelle in materia di consorzi, a causa del conflitto tra “tipo” societario prescelto e “funzione” e “scopo” consortile.

Sebbene la riforma del diritto societario, specie in virtù della maggiore versatilità della “nuova” società a responsabilità limitata, abbia in parte attenuato tale conflitto, offrendo nuove soluzioni a vecchi problemi, esso si ripropone in forme parzialmente differenti.

Il presente studio, esulando da una trattazione sistematica, è quindi volto all'analisi di taluni aspetti della disciplina applicabile alle società consortili a responsabilità limitata particolarmente sentiti anche dal ceto notarile.

2. La natura giuridica delle società consortili. Consorzio in forma societaria. Società con scopo di consorzio.

Il dibattito originatosi a proposito della natura giuridica delle società consortili si è subito riflesso, evidentemente ed inevitabilmente, su quello avente ad oggetto la disciplina applicabile a tale istituto.

Ancor prima della riforma della normativa sui consorzi, attuata con legge n. 377 del 10 maggio 1976, era tutt'altro che pacifica la congruenza delle c.d. società-consorzio con il paradigma causale societario ricavabile dall'art. 2247 c.c. Sulla disciplina applicabile si contrapponevano, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, due distinti orientamenti di cui l'uno, più rigido, propendeva per l'integrale applicazione della normativa del tipo negoziale adottato ⁽¹⁾, mentre l'altro per l'applicazione in via di principio delle norme sui consorzi ⁽²⁾ ma, in definitiva, per una disciplina mista a seconda di quali aspetti strutturali o di quali rapporti giuridici venissero di volta in volta ad emergere.

Con l'introduzione dell'art. 2615-ter c.c. (con la predetta legge n. 377 del 10 maggio 1976), che autorizza i consorzi ad avvalersi della forma societaria – letteralmente di “*assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602*” –, è stata innanzitutto fatta chiarezza circa l'esplicito riconoscimento di queste società nel nostro ordinamento.

Con riferimento alla qualificazione giuridica gli orientamenti si sono divisi.

Secondo un primo indirizzo interpretativo, posto che tali società esercitano attività e perseguono fini tipicamente consortili, esse vanno ricondotte allo schema giuridico del consorzio (di cui all'art. 2602 c.c. e ss.), altro non essendo che *consorzi in forma societaria che integrano un contratto associativo misto* ⁽³⁾, di guisa che il contratto di società consortile sarebbe anch'esso un contratto di consorzio ⁽⁴⁾.

Secondo altra ricostruzione, prevalente anche all'esito della riforma ⁽⁵⁾, le società consortili dovrebbero invece considerarsi *società con scopo di consorzio*, posto che la qualifica di consortile che voglia darsi ad una società commerciale non determina la configurazione di un *tipo* societario *sui generis* bensì connota lo *scopo* di tali società che perseguono le finalità caratteristiche dei consorzi: il contratto sarebbe di società, derogandosi, al tempo stesso, al limite posto dall'art. 2247 c.c. ⁽⁶⁾. L'attività di impresa sarebbe così orientata verso il perseguimento di un diretto vantaggio nelle singole economie dei propri soci-consorziati, e quindi di un vantaggio mediato, e non immediato come avverrebbe se l'utilità che questi possono conseguire dalla partecipazione alla società consortile dovesse necessariamente coincidere con il profitto della società partecipata e la distribuzione di questo sotto forma di dividendi ⁽⁷⁾.

3. La disciplina applicabile. I diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Prevalenza della causa sulla forma. Intangibilità della struttura. Disciplina “mista”. Inderogabilità delle norme societarie qualificanti il “tipo”.

Rimane altresì vivo, nonostante la novella legislativa del 1976 – che, invero, non ha colmato le lacune di disciplina in materia, essendosi limitata ad inserire la disposizione di cui all'art. 2615 ter c.c. - il dibattito circa la disciplina applicabile alle società consortili.

Secondo un primo orientamento, incline alla prevalenza della causa del contratto di consorzio sulla forma societaria, le norme sui consorzi, a prescindere dall'inserimento negli statuti di clausole atte a recepirle⁽⁸⁾, risulterebbero immediatamente ed automaticamente applicabili alle società consortili, e ciò sia per la collocazione sistematica della norma di cui all'art. 2615-ter c.c. (nella disciplina sui consorzi), sia in base alla considerazione per cui il modello societario non verrebbe impiegato nella sua funzione tipica.

Un secondo orientamento, prevalente nella giurisprudenza di merito, attribuisce invece rilevanza alla disciplina tipica della forma societaria adottata dalle società consortili⁽⁹⁾, sulla scorta della considerazione per cui, sebbene le norme regolatrici del tipo societario prescelto possano subire modificazioni rispetto agli schemi tipici, in relazione alle particolari finalità consortili, queste ultime non possono vanificare la struttura (societaria) in cui, per libera scelta delle parti, sono state inserite.

Meno drastica, invece, la posizione intermedia di quella parte della dottrina che propende per attribuire alle società consortili una disciplina mista: quella dei consorzi per quanto attiene ai rapporti tra consorziati ed ai rapporti tra i consorziati ed i terzi; quella delle società, nei diversi tipi, per quanto attiene al funzionamento dell'organizzazione associativa⁽¹⁰⁾. Tale ultimo orientamento è stato particolarmente criticato poiché, è stato rilevato, non troverebbe sicuro fondamento nel sistema legislativo e soprattutto presenta il grave inconveniente di rendere estremamente incerta la (già incerta) disciplina delle società consortili in quanto, operativamente, risulterebbe assai arduo, se non impossibile, individuare il criterio in base al quale scegliere, di volta in volta, le norme (consortili o societarie) applicabili⁽¹¹⁾.

Le perplessità così sollevate hanno contribuito alla formazione di un quarto orientamento, attualmente prevalente, il quale, enucleando dal rinvio implicito alle norme sulle società, di cui all'art. 2615 ter, la relativa *ratio legis* del modello, depone nel senso che le società consortili, fatti salvi i temperamenti suscettibili di venire arrecati (statutariamente) alla disciplina societaria in dipendenza dell'assunzione dello scopo consortile (specie rispetto a quelle disposizioni societarie che si rivelino incompatibili con i caratteri essenziali del fenomeno consortile), rimangono pur sempre rette dalle norme societarie inderogabili qualificanti il "tipo" societario prescelto e che presiedono alla regolamentazione della relativa organizzazione corporativa e quindi al funzionamento dei suoi organi⁽¹²⁾. Si è così giunti, attraverso tale indirizzo, ad affermare l'intangibilità delle norme societarie dettate a tutela degli interessi dei terzi o di interessi generali⁽¹³⁾, così inquadrabili come norme di applicazione necessaria.

4. La riforma del diritto societario. L'autonomia privata come strumento di composizione del conflitto "tipo"- "funzione-scopo". Superamento di talune questioni interpretative. Nuove soluzioni. Recesso ed esclusione. L'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata Coincidenza fra "tipo" e "scopo".

Come anticipato, la maggiore "personalizzazione" ed elasticità organizzativa della "nuova" società a responsabilità limitata e la più ampia autonomia riconosciuta, con la riforma del 2003, ai

soci nel modellare l'assetto societario, hanno contribuito a favorire, in linea di principio, una migliore composizione del conflitto fra il "tipo" societario e lo "funzione-scopo" consortile. Conseguentemente, talune dibattute questioni interpretative potrebbero forse ritenersi superate o, in alcuni casi, suscettibili di una diversa interpretazione, per la coincidenza della disciplina societaria con quella consortile.

4.1. In tal senso può farsi riferimento, in primo luogo, al tema delle deliberazioni assembleari. In proposito si ricorda che mentre nelle società per azioni permane (anche nel sistema post riforma) l'inderogabilità del principio maggioritario, nelle società a responsabilità limitata la previsione statutaria dell'unanimità dei consensi trova oggi delle aperture - sebbene non manchino opinioni contrarie -, considerata anche la maggiore vicinanza di tale tipo alle società di persone ⁽¹⁴⁾. E ciò in linea con la disposizione di cui all'art. 2606 c.c. la quale riconosce all'autonomia privata la facoltà di derogare al principio maggioritario.

Conseguentemente, mentre con specifico riguardo alle società consortili per azioni la giurisprudenza teorico-pratica ⁽¹⁵⁾ ha avuto modo di sottolineare che le deliberazioni assembleari devono essere assunte con il rispetto delle inderogabili disposizioni societarie in materia e, quindi, sottostare al regime formale del tipo di società prescelto, non potendosi applicare le norme sulle deliberazioni consortili di cui all'art. 2606 c.c. ⁽¹⁶⁾; nella società consortile a responsabilità limitata tale ipotesi dovrebbe essere praticabile.

4.2. Un'altra differenza può riscontrarsi a proposito del voto capitaro, dove tuttavia il disallineamento tra disciplina societaria e quella consortile è registrabile a proposito delle società a responsabilità limitata. Invero, nelle società per azioni "chiuse", con l'introduzione del nuovo art. 2351, terzo comma, c.c., si è attenuata la portata vincolante della regola base *one share one vote* di cui al primo comma dello stesso articolo ammettendone la derogabilità, e la prevalente dottrina ammette oggi la clausola del voto per teste ⁽¹⁷⁾ considerandola, tra l'altro, una particolare combinazione del voto a scalare o, meglio la sua massima estremizzazione ⁽¹⁸⁾; clausola che appare ancor più ammissibile nelle società per azioni consortili in cui - oltre alla compatibilità con la disposizione normativa di cui all'art. 2606 c.c. - ben si armonizza con i fini "mutualistici perseguiti (di cui si dirà meglio *infra*).

Per converso nelle società consortili a responsabilità limitata, alla luce del nuovo art. 2479, quinto comma, c.c. (per cui il voto di ciascun socio "vale in misura proporzionale alla sua partecipazione"; regola già presente nell'art. 2468, secondo comma, c.c. e derogabile solo limitatamente ai c.d. diritti *ad personam* di cui al terzo comma dello stesso articolo), la clausola statutaria che preveda il voto capitaro deve ritenersi illegittima in quanto incompatibile con il modello tipologico nel quale la partecipazione è organizzata per quote ⁽¹⁹⁾.

4.3. Sul tema della responsabilità degli amministratori occorre segnalare che, nella generale ottica sistematica di "privatizzazione" del controllo sulla gestione, grazie all'introduzione, ex art. 2476, terzo comma, c.c., dell'azione individuale del socio di società a responsabilità limitata, così legittimato a promuovere l'azione di responsabilità sia verso gli amministratori sia verso i soci "cogestori" (ex art. 2476, settimo comma, c.c.), i singoli soci di società consortile a responsabilità

limitata possono agire in responsabilità secondo forme ed effetti (con azione di responsabilità “contrattuale” esperibile a livello individuale, che vede tra i legittimati passivi anche i soci) che ricalcano quelli previsti dall’art. 2608 c.c.⁽²⁰⁾ (nella struttura consortile non societaria il richiamato art. 2608 c.c. già autorizza, infatti, *i singoli* consorziati ad agire in responsabilità verso i soggetti preposti alla gestione del consorzio⁽²¹⁾ secondo le norme sul mandato o, comunque, a titolo contrattuale⁽²²⁾); eventualità ancora preclusa nelle società per azioni. Tale novità in maniera esemplare favorisce l’avvicinamento della società consortile a responsabilità limitata a funzione e scopo consortili.

4.4. Particolare attenzione meritano infine gli istituti del recesso e dell’esclusione. Infatti, prima della riforma, era controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza, l’ammissibilità nelle società consortili di capitali di cause di recesso e di esclusione diverse da quelle previste o consentite dalla legge (art. 2437 previg., art. 2344 e art. 2377 previg., e art. 2345), individuandosi nella salvaguardia dell’integrità del capitale sociale un limite invalicabile, tutelato attraverso norme inderogabili. Posizioni contrastanti si registravano anche a proposito del valore di liquidazione della quota spettante al socio receduto o escluso⁽²³⁾.

La situazione muta radicalmente con la riforma del 2003 e con essa i principali presupposti che fondavano il dibattito *ante* novella. Invero, sono – come è noto - concessi ampi margini all’autonomia statutaria che si concretizzano, per quanto qui di interesse, nella possibilità di inserire cause ulteriori di recesso rispetto a quelle legali, tanto nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio quanto – in maniera più significativa – nelle società a responsabilità limitata ove l’atto costitutivo può stabilire quando e con quali modalità il socio possa esercitare il diritto di recesso (v. art. 2473, primo comma, c.c.). Si prevede altresì nelle società per azioni la possibilità di individuare statutariamente criteri alternativi di determinazione del valore di liquidazione spettante al socio receduto (art. 2437 *ter*, quarto comma, c.c.)⁽²⁴⁾ e, infine, nelle società a responsabilità limitata, viene espressamente autorizzata la previsione statutaria di specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (art. 2473 *bis* c.c.)⁽²⁵⁾ Ciò non può non valere anche per le società consortili a responsabilità limitata⁽²⁶⁾.

Il rinnovato contesto normativo, invero, consentendo l’ampliamento sul punto dell’autonomia privata delle società (già lucrative e ancor più consortili) di capitali, contribuisce ad attenuare le differenze strutturali fra (i) società lucrative, in cui il recesso e l’esclusione costituiscono di norma esclusivamente la conseguenza di un momento patologico del rapporto associativo che vede contrapposta la maggioranza ai soci di minoranza, e (ii) società consortili in cui, fisiologicamente, il recesso e l’esclusione sono istituti connaturati (allo “scopo” e quindi) all’assetto di interessi creato con il contratto di società con scopi consortili⁽²⁷⁾.

Con particolare riguardo alla fattispecie dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata val la pena di rilevare che essa, sotto il profilo del momento della permanenza o meno nella compagine societaria, “annulla” di fatto il consueto conflitto tra norme

“societarie” e norme “consortili” (e quindi, limitatamente a tale aspetto, fra “tipo” e “funzione - scopo”), posto che entrambe, nel caso di specie, contemplano tale ipotesi.

Si può invece domandare in questa prospettiva se tale convergenza disciplinare permanga per la previsione delle ipotesi di esclusione, nel senso che debbano necessariamente indicarsi ipotesi di “giusta causa” di esclusione (così l’art. 2473 bis) ovvero basti la regola consortile della predeterminazione di cause di esclusione (art. 2603 e 2609 c.c.); e per la liquidazione della quota, nel senso che questa possa considerarsi un diritto individuale del socio ovvero si applichi la regola consortile dell’accrescimento proporzionale a favore degli altri soci (art. 2609 c.c.). Sotto entrambi i profili riteniamo che la regola capitalistica debba cedere il passo a quella consortile, date le finalità dell’associazione consortile in forma societaria, realizzata non funzione di scambio ma di reciproco vantaggio. Potrebbero tuttavia valere le conclusioni del migliore orientamento formatosi in relazione alla distribuzione di utili, per cui una clausola statutaria potrebbe consentire l’operatività della regola societaria.

5. Unipersonalità sopravvenuta. “Nuove” soluzioni e “vecchi” problemi. Costituzione in forma unipersonale ed unipersonalità sopravvenuta. Oggetto e scopo delle società consortili. Mutualità consortile.

Anche alla luce di quanto sinora osservato può rilevarsi che l’utilizzo di strumenti “nuovi”, consentiti dal legislatore societario e compatibili con lo scopo consortile, potrebbe condurre alla riproposizioni di problemi “vecchi” sempre derivanti dalla compatibilità fra struttura societaria unipersonale e scopo consortile.

Concretamente si pensi all’ipotesi di una società consortile a responsabilità limitata composta da due soci in cui si provveda all’esclusione (per giusta causa) di uno di essi. Sebbene la riforma abbia espressamente confermato la partecipazione unipersonale, sorgono in tal caso forti dubbi circa l’effettiva possibilità di poter perseguire lo scopo sociale, attesa la finalità tipicamente di “scambio” e la natura aggregativa del consorzio. In tale ipotesi, nonostante le novità introdotte dalla riforma e la maggiore versatilità della società a responsabilità limitata, si ripropone il consueto problema dell’eventuale prevalenza del “tipo societario” (che espressamente contempla tanto l’esclusione quanto la struttura unipersonale) o dello scopo consortile (che sembrerebbe poter essere vanificato nel caso di specie).

Il medesimo problema potrebbe porsi, tanto nella società per azioni quanto nella società a responsabilità limitata, ove l’unipersonalità (contemplata in entrambi i tipi societari) consegua al recesso esercitato (legittimamente) da uno dei due soci di società di capitali consortile.

Per consolidata dottrina ⁽²⁸⁾ sviluppatasi già prima delle riforma, dovrebbe escludersi l’ammissibilità della costituzione di una società di capitali (sia essa per azioni o a responsabilità limitata) consortile unipersonale: ciò in quanto la presenza di una pluralità di partecipanti viene considerata requisito tipologico coesenziale in ogni organizzazione di tipo consortile. Analogamente, il venir meno di tale requisito (successivamente alla costituzione) ne determinerebbe lo scioglimento.

Tali conclusioni dovrebbero ritenersi confermate anche all'esito della riforma del diritto societario in ragione della (perdurante) incompatibilità dello schema societario unipersonale con la causa ed i fini consortili⁽²⁹⁾.

Sul punto, infatti, giova innanzitutto ricordare che l'oggetto sociale e quindi la funzione delle società consortili deve consistere⁽³⁰⁾ nello svolgimento di determinate fasi delle imprese socie consorziate e quindi nell'esercizio di un'impresa ausiliaria – ex art. 2195, primo comma, n. 5, c.c.- delle stesse⁽³¹⁾. Va da sé che la pluralità dei partecipanti (imprenditori) costituisce il presupposto del fine consortile.

La dottrina dominante ritiene inoltre che nelle società in questione vi sia una compenetrazione tra oggetto e funzione-scopo consortile⁽³²⁾, integrando di talché i presupposti della "mutualità". Ne risulta che dovrebbero ritenersi società consortili solo quelle caratterizzate dal perseguimento *diretto* di finalità consortili con conseguente *prevalenza della natura mutualistica* dell'impresa⁽³³⁾. Ciò non deve evidentemente indurre a ritenere coincidente il concetto di mutualità cooperativa con quello di mutualità consortile, posto che quest'ultima si differenzia dalla prima in quanto permeata da un interesse tipicamente imprenditoriale volto ad ottimizzare l'efficienza e la capacità di profitto delle imprese dei consorziati, che connota ed ispira il vantaggio mutualistico specifico e tipico perseguito dai consorziati, ossia la riduzione dei costi sopportati o l'aumento dei ricavi conseguiti nella gestione delle rispettive imprese⁽³⁴⁾. Del resto la possibilità di costituire società consortili cooperative implica una distinzione ontologica fra mutualità consortile e mutualità cooperativa. Tuttavia, la natura mutualistica dell'attività di impresa consortile non fa che confermare la necessaria pluralità dei partecipanti, espressamente richiesta per le cooperative (ispirate, per natura, da scopi mutualistici) dall'art. 2522 c.c.

6. (Segue). Incompatibilità di funzione e scopo consortile con la struttura unipersonale. Riscontri operativi. Scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Trasformazione. Qualificazione della società come lucrativa (di fatto). Limiti alla ricostituzione della pluralità dei soci. Derogabilità statutaria della disciplina societaria. Compatibilità con la causa consortile.

La ricostruzione della funzione e dello scopo consortili nei termini di cui sopra induce a confermare, anche all'esito della riforma e delle "nuove" soluzioni da essa offerte, l'incompatibilità dello scopo consortile con lo schema societario unipersonale, tanto all'atto della costituzione quanto nel caso in cui l'unipersonalità sia sopravvenuta (ad esempio, a seguito di recesso, da società per azioni o a responsabilità limitata, o di esclusione da società a responsabilità limitata).

In tale ultima ipotesi potrebbero profilarsi differenti scenari a seconda della attività o inattività (e quindi della "diligenza") degli amministratori.

La sopravvenuta unipersonalità, importando – secondo quanto sin qui sostenuto - la correlativa impossibilità di realizzare la funzione e gli scopi consortili, e quindi di conseguire l'oggetto sociale ex art. 2484, primo comma, n. 2, c.c., imporrebbe agli amministratori, ai sensi dell'art. 2485 c.c., di accertare il verificarsi della predetta causa di *scioglimento* e di procedere agli

adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c. A meno che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio (dagli stessi amministratori), non deliberi le opportune modifiche statutarie, tra le quali, dovrebbe intendersi, la *trasformazione* eterogenea in società di capitali - lucrativa - (nei limiti di efficacia dell'art. 2500-*novies*, c.c.).

Non varrebbe sostenere - in base alla considerazione che la struttura soggettiva non sarebbe (più) compatibile con il raggiungimento dello scopo consortile - che l'eventuale inattività degli amministratori, e quindi il mancato accertamento della causa di scioglimento di cui sopra in ipotesi di sopravvenuta unipersonalità, porta a considerare la società *de qua* non più come consortile bensì - di fatto e in via residuale - come lucrativa: a ciò osterebbe infatti la disciplina sulla trasformazione eterogenea.⁽³⁵⁾

Nè sembra percorribile l'ipotesi di una ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, prevista invece, a pena di scioglimento, dall'art. 2272 c.c., n. 4, c.c. nelle società di persone (lucrativa). Invero in tal caso la necessità di ricostituire la pluralità dei soci (nel termine di sei mesi), per evitare lo scioglimento, - oltre che discendere da espressa previsione normativa - è unicamente legata alla salvaguardia del tipo e non dello scopo sociale, posto che la sopravvenuta unipersonalità non importa l'impossibilità di conseguire lo scopo e per esso l'oggetto sociale (che costituisce infatti diversa causa di scioglimento *ex art.* 2272, n. 2, c.c.)⁽³⁶⁾. Ciò è del resto confermato dalla previsione di un "periodo di grazia" di sei mesi in cui - evidentemente - il perseguimento dello scopo sociale non è precluso.

Diversamente per le società con scopo consortile, in cui il venir meno della pluralità di soci determina non un "difetto" del tipo bensì - a monte e per le ragioni di cui sopra - l'impossibilità di perseguire la funzione-scopo sociale e, conseguentemente, lo scioglimento (salva contestuale trasformazione in società in lucrativa).

Le stesse conclusioni valgono tanto per le società consortili di capitali quanto per le società consortili (commerciali) di persone. Pertanto, il venir meno della pluralità dei soci in una società consortile di persone determinerebbe non l'applicabilità dell'art. 2272 c.c., n. 4 (e, quindi, delle norme sul "tipo"), con conseguente scioglimento in caso di mancata ricostituzione della pluralità nel termine di sei mesi, bensì, immediatamente, prevalendo lo "scopo" consortile, l'impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale e, quindi, lo scioglimento *ex art.* 2272, n. 2, c.c. (salva contestuale trasformazione società in lucrativa).

Le conclusioni sin qui raggiunte - oltre che confermare la persistenza di un conflitto non risolto dalla riforma ma riproposto in maniera differente, tra "tipo" e "funzione-scopo", con prevalenza, per esempio nel caso dell'unipersonalità, del secondo sul primo - appaiono coerenti con le recenti tendenze evolutive - proprio in ambito notarile - che, sempre più spesso, per garantire l'attuazione del consorzio, volgono verso la derogabilità delle norme societarie che disciplinano il "tipo"⁽³⁷⁾.

Ciò in conformità con gli insegnamenti di consolidata dottrina, per cui "la causa consortile può far regredire talune norme societarie, inderogabili quando viene perseguito lo scopo di lucro, al rango di norme dispositive"⁽³⁸⁾.

Si evidenzia, a tal proposito, che l'unica disposizione espressamente dedicata alla disciplina delle società consortili (l'art. 2615 *ter*, secondo comma, c.c.) contiene una deroga all'ordinaria disciplina dei conferimenti dettata per le società lucrative (ove è principio pacifico che l'atto costitutivo non può imporre ai soci versamenti/contributi ulteriori rispetto ai "conferimenti") con la conseguente deduzione per cui il legislatore sarebbe consapevole della singolarità delle esigenze di questi enti e della necessità di una disciplina peculiare. La previsione di cui all'art. 2615 *ter*, secondo comma, c.c., viene quindi considerata espressione di un generale principio secondo il quale è legittima la previsione di deroghe statutarie della disciplina societaria, purché compatibili e funzionali alla causa consortile ⁽³⁹⁾. Il limite all'autonomia statutaria viene individuato nell'impossibilità di incidere sui principi fondamentali che regolano il tipo di società prescelto in modo tale da stravolgerlo e renderlo non più riconoscibile "sotto il profilo organizzativo" ⁽⁴⁰⁾, e nell'intangibilità delle norme societarie dettate a tutela degli interessi dei terzi o di interessi generali ⁽⁴¹⁾, tra le quali non sembrano potersi ricomprendere quelle che disciplinano l'unipersonalità della partecipazione.

Daniele U. Santosuosso

-
- 1) In tal senso RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, 22, n. 3; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 146 ss.; LIBONATI, *Holding e investment trust*, Milano, 1959, 269; MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Milano, 1965, 93; GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1970, 403; COTTINO, *Diritto commerciale*, I, Padova, 1, 1976, 273. V. sul punto anche BRESSAN, *Le modalità di rimborso del socio receduto da società consortile*, note a Trib. Padova, 16 ottobre 1997 e Trib. Venezia, 11 dicembre 1997, in *Giur. comm.*, 1999, 1, 27 ss. In giurisprudenza v. Cass., 16 luglio 1979, n. 4130, in *Giur. comm.*, 1980, II, 179 ss., con nota di VOLPE PUTZOLU, *Responsabilità del consorzio e responsabilità dei consorziati*; App. Roma, 11 febbraio 1974, in *Giur. comm.*, 1974, II, 529 ss.; Trib. Roma, 24 settembre 1970, in *Casi e materiali di diritto commerciale*, 1, *Società per azioni*, Milano, 1974, 39 ss.
 - 2) V. sul punto BIGIAVI, *La professionalità dell'imprenditore*, Padova, 1948, 72 ss.; OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in *Studi in onore di F. Vassalli*, II, Torino, 1960, 1181 ss.; G. FERRI, *Consorzio*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, 1961, 371 ss.; A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 5, 1963, 8; R. Franceschelli, *Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca (artt. 2602-2620), Bologna-Roma, 1970, sub 2620, 156 e *idem*, 1992, sub 2615- *ter*, 198; FERRARA JR., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1975, 209; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1980, 209-210. In giurisprudenza, v. Trib. Milano, 7 novembre 1940, in *Riv. dir. comm.*, 1941, II, 73 ss., con nota adesiva di FRANCESCHELLI, *Consorzi costituiti in forma di società per azioni* e con nota contraria di E. BETTI, *Società commerciale costituita per finalità di consorzio*, 335 ss.; Trib. Genova, 29 maggio 1962, in *Temi*, 1962, 543 ss., con nota di E. DEL CONTE, *I consorzi costituiti in forma di società*.
 - 3) CAPURSO, *I consorzi e le società consortili dopo le modifiche della l. 10 maggio 1976*, n. 377, in *Giur. comm.*, 1981; G. MARASÀ, *Consorzi e società consortili*, Torino, 1990, 121 e ss. Da ultimo, MALESANI, sub 2615 *ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, e, in giurisprudenza, Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6335, in www.utetgiuridica.it, secondo cui "le società consortili non possono essere considerate cosa ben diversa dai consorzi; entrambe le figure giuridiche si caratterizzano per avere la medesima finalità, e cioè quella di dare luogo ad un'altra figura soggettiva alla quale affidare alcuni compiti della propria vita imprenditoriale. Infatti, la scelta se procedere a tale istituzione con l'istituzione di un consorzio, dotato di autonomia ma non di personalità giuridica, o mediante una più compiuta figura soggettiva, la società consortile per azioni, dotata di propria personalità giuridica e capace di assumere in proprio obbligazioni, è una scelta operativa che non incide sulla natura consortile dell'ente, in quanto si tratta della stessa finalità giuridica del conferimento ad un organo terzo di alcune proprie facoltà imprenditoriali" (massima redazionale).

- 4) In tal senso TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2006, n. 7183, in www.utetgiuridica.it: “le società consortili, costituite ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., sono forme associative che non perseguono la divisione degli utili ma le finalità proprie dei consorzi; non usuali società di capitali o di persone, di cui ripetono la forma ma non la sostanza, ma pur sempre consorzi tra imprenditori, che assumono veste societaria essenzialmente per mutuare l'organizzazione del tipo sociale prescelto. Il contratto di consorzio è un contratto associativo, ed il contratto di società consortile è, anch'esso, un contratto di consorzio” (massima redazionale).
- 5) V. sul punto SARALE, *ConSORZI e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 557 ss., secondo cui “la società consortile, nella forma di società di capitali, sembra rappresentare semplicemente un sub modello, che non è messo in discussione dall’inserzione di ulteriori finalità”.
- 6) Così MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011., 1634.
- 7) Si può confrontare sul punto DE ANGELIS, nota a Trib. Alba, 5 giugno 1997, in *Società*, 1997, 1181 ss.
- 8) Vedasi, in dottrina, FRANCESCHELLI, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi*, nel *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, 202 ss.; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2010, 207 ss.; CORAPI, *ConSORZI e società consortili: trasformabilità e partecipazione alle gare per pubblici appalti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1993, 610 ss.; FERRETTI, *Osservazioni in tema di disciplina delle società consortili*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1982, I, 411 ss. In giurisprudenza si veda Cass. n. 77/2001 e n. 5787/1982 nonché, in senso conforme, App. Venezia, 28 giugno 1990, in *Società*, 1991, 487; Trib. Udine, 2 giugno 1992, in *Società*, 1993, 207; Trib. Matera, 23 aprile 1985, in *Giur. comm.*, 1987, II, 176.
- 9) Così, *inter alia*, Cass., 16 luglio 1979, n. 4130, in *Giur. comm.*, 1980, 179, con nota di VOLPE PUTZOLU; Trib. Milano, 12 maggio 1984; App. Milano, 19 marzo 1997, in *Società*, 1997, 1047, con nota di DE ANGELIS.
- 10) V. sul punto, *inter alia*, COTTINO, *Diritto commerciale*, Torino, 1997, I, 2, 59 ss.; CAPURSO, *I consorzi e le società consortili dopo le modifiche della l. 10 maggio 1976*, n. 377, in *Giur. comm.*, 1981, 574 ss.
- 11) MINERVINI, *La nuova disciplina dei consorzi*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 305, e vedi anche sul punto M. MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1640.
- 12) In questi termini, fra gli altri, CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 1, Torino 2006, 274 ss.; CASALE, *Le società consortili tra diritto comune, diritto speciale e salutarî ripensamenti della Cassazione*, in *La nuova giurisprudenza commentata*, 2005, II, 1, 363; SARALE, *La posizione della Cassazione sulla disciplina delle società consortili: i limiti della rilevanza causale sulla forma societaria*, in *Giur. comm.* 2005, II, 396 ss.; ID., *ConSORZI e società consortili*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. 3, 541 ss.; BRESSAN, *Le modalità di rimborso del socio receduto da società consortile*, in *Giur. comm.* 1999, II, 33 ss.; CALIFANO, *I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi e le società consortili*, Milano 1999, 173 ss.; VOLPE PUTZOLU, *Le società consortili*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1998, 281; PROPERSI-ROSSI, *I consorzi*, Milano 1992, 59; MARASA', *ConSORZI e società consortili*, Torino 1990, 121 ss.; MOSCO, *I consorzi fra imprenditori*, Milano 1988, 300 ss.; BORGIOLO, *ConSORZI e società consortili*, Milano 1985, 156 ss.; SPOLIDORO, *Le società consortili*, Milano 1984, 147. In giurisprudenza cfr. Cass. Civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113.
- 13) SARALE, *ConSORZI e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 546.
- 14) V. sul punto, per tutti, FERRARA-CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, ult. ed., 966 ss.; e, diffusamente, GUERRIERI, *Comm. Maffei Alberti*, Padova, ult. ed., 2036 e n. 77, 2043. *Contra*, Trib. Verona, 20 ottobre 1987, in *Società*, 1988, 632.
- 15) V. Trib. Milano, 12 maggio 1984, in *Foro it.*, 1986, I, 1426, con nota di GIACCA, in *Giur. comm.* 1985, II, 531. Sul punto v. anche M. MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1640.
- 16) Pertanto nelle società consortili per azioni dovrebbe ritenersi nulla, per violazione di principi inderogabili connessi all’operatività del meccanismo maggioritario, la clausola statutaria che imponga l’unanimità dei consensi per le delibere assembleari in sede ordinaria e straordinaria. V. sul punto GALGANO, *Principio di maggioranza*, *Enc. D.*, XXXV, 547. Da ultimo, F. PASQUARIELLO, *sub 2368*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 493, e M. MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1640. In giurisprudenza, Cass. n. 7663/2005; Cass. n. 2450/1980; Cass. n. 2669/1964.
- 17) Per tutti, BLANDINI, *Le azioni a voto limitato nella riforma*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 485, e MAGLIULO, *Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a.*, Milano, 2004, 98.
- 18) Così C. FORMICA, *sub 2351*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 363.
- 19) Sull’inammissibilità del voto per teste, limitato, condizionato, scalare, multiplo etc. si vedano SALVATORE, *L'organizzazione corporativa nella nuova srl: amministrazione, decisioni dei soci e ruolo dell'autonomia*

- statutaria*, in *Contr. impr.*, 2003, 1361; ABRIANI, *Diritto delle società di capitali (Manuale breve)*, 208; nonché Uff. Reg. Impr. Perugia 2 aprile 2004, in *Riv. not.*, 2004, 1452.
- 20)** V. M. MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1641.
- 21)** V. MAYR, *sub 2608*, in CIAN TRABUCCHI, *Commentario breve al c.c.*, ult. ed., 3260; SARALE, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 513-515.
- 22)** BORGIOLO, *Consorzi e società consortili*, Milano 1985, 378.
- 23)** V. con riguardo a tutti i profili del dibattito, SALAFIA, *Il recesso del socio nelle società consortili*, in *Società*, 1983, 311; CAPURSO, *La disciplina della società consortile tra codice e clausole statutarie*, in *Contr. Impr.*, 1992, 1098 ss.; SARALE, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 549 ss. e 555 ss.; nonché, da ultimo, M. MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1658. In giurisprudenza, nel periodo *ante* riforma, con particolare riguardo alla riduzione del capitale conseguente al recesso, v. App. Venezia, 11 dicembre 1997, in *Giur. comm.*, 1999, II, 27, per cui se la società consortile a responsabilità limitata non dispone dei mezzi finanziari per procedere all'acquisto delle quote di partecipazione dei soci receduti, e non si trovi in uno stato di deficit tale da non consentire il rimborso, è applicabile l'art. 2477, terzo comma, *previg.*, (ora l'art. 2466, terzo comma, c.c.) che, nel disciplinare l'esclusione del socio moroso, prevede che il capitale debba essere ridotto in misura corrispondente; App. Milano, 19 giugno 1996, in *Società*, 1997, 52. Ma v. anche, da ultimo, la massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, "*Liquidazione delle azioni e diritto di opzione in caso di recesso del socio di società consortile per azioni*", secondo cui "In una società consortile per azioni è legittima una disposizione statutaria volta a prevedere che, in caso di recesso del socio, al recedente venga liquidata una somma pari alla frazione di capitale sociale nominale rappresentata dalle azioni per le quali tale diritto viene esercitato. E' altresì legittima una previsione dello statuto in base alla quale viene escluso il diritto di opzione dei soci sulle azioni del recedente".
- 24)** V. per tutti, REVIGLIONE, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, *passim*.
- 25)** V. per tutti, PERRINO, *La "rilevanza del socio" nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.* 2003, n. 6. I, 810 ss.; MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2003, n. 3, 307 ss.
- 26)** V. sul punto M. MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1658.
- 27)** VOLPE PUTZOLU, *Le società consortili*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1998, 287.
- 28)** Da ultimo, SARALE, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 420 ss; MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1636.
- 29)** COSÌ DI RIENZO, *Gli effetti della riforma sulla disciplina delle società consortili*, in *Riv. soc.*, 2006, n. 2/3, 206-210.
- 30)** Precisamente, nell'assumere gli scopi indicati nell'art. 2602 c.c. in base al quale "con il contratto di consorzio *più imprenditori* istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" (corsivo mio).
- 31)** GALGANO-GENGHINI, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato Galgano*, XXIX, I, 28; VOLPE PUTZOLU, *Le società consortili*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1998, 275; MARASA', *Società consortili*, *Enc. Giur. Treccani*, 2 ss. Da ultimo MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1635.
- 32)** Per tutti, CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, I, Torino, 2009, 274-276.
- 33)** GALGANO-GENGHINI, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato Galgano*, XXIX, I, 27, n. 1; VOLPE PUTZOLU, *Le società consortili*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1998, 271. Da ultimo MALESANI, *sub 2615 ter*, in MAFFEI ALBERTI (a cura di), *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2011, 1635.
- 34)** COSÌ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, I, Torino, 2009, 274-276 e vedasi, più ampiamente, sull'argomento, SARALE, *Consorzi e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 426 ss.
- 35)** Secondo Cass. n. 5179/1993, nonostante la formale denominazione, una società (nella specie definita, nell'atto costitutivo, consortile) che, sulla base delle specifiche clausole statutarie, risulti avere una propria finalità economica al cui perseguimento tende senza neanche essere tenuta ad impiegare le aziende e le attività dei soci consorziati, non è da considerarsi società consortile in quanto il suo contenuto sostanziale non è strumentale al raggiungimento dello scopo consortile. In generale, il perseguimento di uno scopo di lucro (anche) da parte delle società consortili è generalmente ammesso (specie, secondo GALGANO-GENGHINI, *Le nuove società di capitali e cooperative*, in *Trattato Galgano*, XXIX, I, 29-30, quando l'attività con i terzi sia opportuna per realizzare una ottimale dimensione imprenditoriale, nell'interesse dei soci consorziati) ma non

incondizionatamente. Invero, secondo VOLPE PUTZOLU, *Le società consortili*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1998, 272 ss., i limiti della gestione lucrativa di una società consortile vanno individuati nella necessaria funzione *meramente strumentale e accessoria* delle operazioni con i terzi rispetto alla gestione mutualistica, pena in caso contrario, la perdita della connotazione consortile e la qualificazione della società come lucrativa.

- 36)** Non mancano tuttavia in dottrina opinioni favorevoli all'ammissibilità di una società di persone unipersonale (non all'atto della costituzione ma nel corso della sua vita). In particolare, si è osservato che, una volta decorso il termine semestrale, previsto nell'art. 2272, n. 4, c.c., qualora il socio superstite non provveda alla liquidazione e continui di fatto ad amministrare – nonostante l'avvenuto scioglimento – la società rimarrà unipersonale a tempo indeterminato, analogamente ad una società di capitali. Si v. sul punto M. STELLA RICHTER-FERRI JR, *Mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dello svolgimento dell'impresa*, Studio n. 774, *Consiglio Nazionale del Notariato*; CAMPOBASSO, *Diritto Comm.*, 2, *Diritto delle società*, Torino, 2002, 126; MARGIOTTA, *La trasformazione della società in impresa individuale*, in *Società*, 2005, 976 ss. Da ultimo, si v. A. DE Martino, *La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c.*, Studio n. 156-2009/I, *Consiglio Nazionale del Notariato*. Tale ricostruzione in ogni caso non sembra incidere sulla tesi che qui si intende sostenere in quanto la disputa verte sulla compatibilità dello schema unipersonale con il "tipo" società di persone e non con lo "scopo" che nel caso di società di persone lucrativa sarebbe comunque – almeno potenzialmente – perseguibile (sia in forma unipersonale – se ammessa – che pluripersonale), mentre nel caso di società consortile di persone sarebbe precluso, immediatamente, al venir meno della pluralità dei soci, con conseguente scioglimento (salvo procedere alla trasformazione in società lucrativa).
- 37)** V. sul punto, in particolare, la massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, *"Liquidazione delle azioni e diritto di opzione in caso di recesso del socio di società consortile per azioni"*. Ma v. anche la massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, *"Contributi in denaro a carico dei soci nella società consortile per azioni"* secondo cui "E' legittima la clausola dello statuto di una società consortile per azioni che preveda che i soci siano tenuti ad effettuare contributi in denaro in favore della società, in presenza di perdite e nella misura complessiva necessaria a ripianare le stesse, purché la clausola indichi le modalità ed i criteri della determinazione degli apporti" e l'ulteriore massima *"Contenuto delle azioni speciali in s.p.a. consortile"* in base alla quale "In una società consortile per azioni è legittima la creazione di categorie di azioni fornite del diritto ad ottenere prestazioni consortili differenziate in relazione ai servizi offerti dalla società, nonché sottoposte ad una disciplina diversificata con riguardo alla legge di circolazione, allo scioglimento parziale del rapporto sociale, alla tipologia ed alla misura degli obblighi consortili. L'emissione di azioni speciali non deve necessariamente avvenire a favore di particolari categorie di imprenditori selezionati in base a requisiti soggettivi predeterminati statutariamente".
- 38)** Così esattamente MARASA', *ConSORZI e società consortili*, Torino 1990, 122; in tal senso, fra gli altri, CASALE, *Le società consortili tra diritto comune, diritto speciale e salutarî ripensamenti della Cassazione*, in *La nuova giurisprudenza commentata*, 2005, II, 1, 364; SARALE, *La posizione della Cassazione sulla disciplina delle società consortili: i limiti della rilevanza causale sulla forma societaria*, in *Giur. comm.* 2005, II, 399; VOLPE PUTZOLU, *Le società consortili*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1998, 281; BORGIOI, *ConSORZI e società consortili*, Milano 1985, 162; SPOLIDORO, *Le società consortili*, Milano 1984, 152.
- 39)** Così nella parte motiva della massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, *"Liquidazione delle azioni e diritto di opzione in caso di recesso del socio di società consortile per azioni"*, 3-4.
- 40)** In tal senso v. Cass. Civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113.
- 41)** SARALE, *ConSORZI e società consortili*, in *Trattato Cottino*, 2004, III, 546, ma anche Cass. Civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113.

(Riproduzione riservata)